

R.G. 2073/2017

1

Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Tribunale Ordinario di Roma

Sezione A****a^ Civile

Il Tribunale ordinario di Roma - A****a Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice Rossella Maria Cannizzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2073 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2017

tra

G****e DE N****a, rappresentata e difesa - giusta procura - dagli avv.ti G****I F****A e Maria A****S S****i, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Viale di D****i T****a n.39.

attrice

e

CONDOMINIO DI VIA PIO II, N.8, in persona del legale rappresentante pro - tempore,

convenuto contumace

OGGETTO: Risarcimento danni per lesione personale ex art. 2043 o 2051 c.c .

CONCLUSIONI: come da note scritte depositate nei termini prima de ll'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi nelle modalità della trattazione scritta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si premette che la motivazione che segue è stata redatta ai sensi dell'art.16 -bis, comma 9-octies (aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n. 2 -ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) decreto -legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati " con modalità Sentenza n. 18715/2021 pubbl. il 30/11/2021

RG n. 2073/2017

R.G. 2073/2017

2

telematiche sono redatti in maniera sintetica".

All'esito dell'istruttoria questo giudice ritiene che la domanda dell'attrice non risulti fondata, dovendo essere respinta per le ragioni che seguono:

Premesso che:

- l'attuale attrice G****e DE N****a ha citato in giudizio il Condominio di VIA PIO II, N.8 in Roma, chiedendo di accertare la responsabilità dello stesso per i danni subiti a seguito del sinistro occorso in data 2 giugno 2015 alle ore 20,30 circa, in cui ha subito lesioni personali per essere caduta, sbattendo la testa ed il ginocchio destro, mentre "impegnava le scale esterne del condominio ove abita, reso scivoloso dallo stil licidio dell'acqua che

F D G H Y D G D O O H S L D Q W H D Q Q D I I L D
U L ' .

- che ha narrato come, il giorno successivo all'evento, accusando nausea e mal

G L W H V W D V L H U D U H F
3 U R Q W R V R F F R U V R G H O O ¶ R V S H G D O
5 H R Y H H U D V W D W D

ricoverata per poi essere dimessa con diagnosi di "trauma cranico con piccola rima di frattura della volta dell'orbita destra";

- ha assunto di aver riportato un'invalità permanente dell'8% con un ITA di giorni 30 e ITP di giorni 20;

- ha chiesto dichiararsi la responsabilità del Condominio convenuto e la condanna dello stesso al risarcimento dei danni patiti nella misura accertata in corso di giudizio, quantificati nel corpo dell'atto, deducendo la responsabilità del convenuto ex artt. 2051 e 2043 c.c.;

- che il Condominio convenuto non si è costituito scegliendo la contumacia;

- che l'istruttoria si è svolta principalmente sulla base delle risultanze documentali e sulle prove orali ammesse (interpello del responsabile pro-tempore, restato contumace e di un teste), al termine della quale il giudice ha ammesso la CTU medico legale a completamento d'istruttoria.

- che successivamente al deposito della CTU e del rinvio per precisazione delle conclusioni, la presente causa veniva rimessa avanti a questo giudice in delega, e poi definitivamente assegnato in surroga;

- che a causa dell'emergenza epidemiologica la causa era rinviata per poi

H V V H U H W U D W W H Q X W D L Q G H F L V H
[D U W F S F D O O ¶ X G L H Q] D

21.12.2020, udienza tenutasi nelle modalità della trattazione scritta come da

R.G. 2073/2017

3

normativa vigente, ove la parte attrice depositava note scritte di precisazione delle conclusioni come da indicazioni.

Tutto ciò premesso si rileva che non appaiono sussistere i presupposti per l'applicazione nel caso di specie dell'art. 2051 c.c., né quelli del l'art. 2043 c.c..

La regola di diritto applicabile al caso di specie, va individuata nella disciplina di

cui all'art 2051 c.c., che configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva per la cui sussistenza è necessario che ricorra, e sia stato provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la "res" che taluno abbia in custodia e il danno da essa arrecato. Deve escludersi l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. nelle ipotesi in cui la res abbia avuto un ruolo del tutto inerte e passivo nella causazione del danno. Per l'applicazione dell'art. 2051 c.c. è necessario che il danno sia stato arrecato "dalla cosa". Sussiste questo requisito quando la cosa in custodia non entra come mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno: vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente, a causa del suo intrinseco potere, vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa.

Il nesso causale va escluso in tutte le ipotesi in cui l'evento dannoso sia riferibile al caso fortuito, da ritenere sussistente anche ove lo stesso evento sia ascrivibile esclusivamente alla condotta del danneggiato che intervenga ad interrompere il nesso causale tra "res" e danno. (cfr ex pluribus Cass. n. 5578/2003).

"Grava così in capo all'attore l'onere probatorio del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, ovvero del sinistro occorso, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità - cioè il caso fortuito - in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode" (così Cass.n.11016/11).

L'art. 2051 c.c., infatti, configura un'ipotesi di responsabilità per la cui sussistenza è necessario che ricorra e sia stato provato dal danneggiato, il nesso materiale tra la "res" in custodia ed il danno da essa arrecato.

Grava così in capo all'attore l'onere probatorio del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, ovvero del sinistro occorso, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità - cioè il caso fortuito - in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode. (Cass.n.11016/11).

R.G. 2073/2017

4

"Tale caso fortuito peraltro ben può essere integrato dalla condotta dello stesso danneggiato idoneo ad interrompere il nesso eziologico con l'evento dannoso - laddove il suo comportamento non si sia improntato a quei canoni di diligenza imposti dal criterio di autoresponsabilità necessario per l'utilizzo di beni ad estensione collettiva" (Cass. n.4476/11).

Occorre comunque sottolineare che - sebbene la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. abbia carattere oggettivo (o comunque di colpa presunta), essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia - tuttavia "nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano si unisca al modo di essere della cosa essendo essa di per sé statica e

inerte per la prova del nesso causale occ orre dimostrare che lo stato dei luoghi

presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno" (Cass.n. 2660/13).

L'attrice, a sostegno della domanda, ha dedotto di essere caduta mentre impegnava le scale esterne al Condominio in cui abita, rese scivolose dallo stillicidio di acqua che cadeva dalle piante annaffiate ai piani superiori". Orbene che la S ig.ra De N****a sia caduta non lo si mette in dubbio visto che è stato confermato da un testimone , Vincenzo Stramegna, amico del cognato della parte attrice, il quale però si è limitato a rispondere affermativamente all'unico capitolo che descrive l'evento (capitolo 1 delle premesse dell'atto di citazione) senza neppure chiarire se la De N****a stess e salendo o scendendo le scale, quanta era la supposta acqua, come si è accorto che è caduta a causa dell'acqua o descrivere in qualche modo la presunta insidia. Il teste si è limitato a confermare un capitolo di prova del tutto generico e poco circostanziato non mostrando di conoscere in effetti le vere circostanze del fatto, e, con riguardo al secondo capitolo di prova, inserito a verbale, anche in questo caso si è limitato a confermare la descrizione usuale del luogo, ovvero che la scala non presenta corrimano o materiale antiscivolo.

R.G. 2073/2017

5

Ora, da un'attenta analisi del materiale fotografico in atti si può osservare che le scale hanno dei gradini molto molto ampi e la "alzata" degli stessi è molto moderata. Non appaiono scale che possano definirsi in alcun modo "pericolose" od insidiose in quanto c'è davvero molto spazio per poterle percorrere anche laddove vi fosse dell'acqua.

Resta inoltre assolutamente non provato il sostenuto "stillicidio" dell'acqua proveniente dai piani superiori, oltre che apparire inverosimile.

Infatti le scale suddette sono completamente coperte dal pavimento del terrazzo sovrastante sicchè, se anche al piano superiore o ai piani superiori si fosse annaffiato, cosa peraltro rimasta non provata, l'acqua sarebbe scesa verosimilmente fuori dal perimetro delle scale stesse.

E' sufficiente osservare le immagini fotografiche per concludere quanto sopra, ovvero che le scale non potevano essere bagnate dallo stillicidio di acqua di annaffiamento di piante proveniente dai piano superiori.

Poco pregio ha anche il rilievo che le scale in questione siano prive di corrimano essendo le stesse facilmente percorribili e, all'apparenza, prive di insidie, in quanto costituite, come già descritto, da gradini molto ampi che lasciano ampio margine di scelta ove porre il piede, e con un'alzata davvero bassa che non sembra necessitare di un corrimano per essere superata. E' peraltro rimasto anche privo di prova la circostanza se la signora sia caduta scendendo o salendo le scale, scale che oltretutto ben conosceva, abitando lei nel Condominio ove insistono.

Alla luce dell'istruttoria si rileva come manchi proprio la prova che la parte attrice sia caduta a causa del pavimento reso scivoloso dallo stillicidio dell'acqua

proveniente dai vasi dei piani superiori, e non può ritenersi sufficiente la semplice e generica conferma del capitolo di prova da parte del teste che non è apparso in alcun modo convincente.

In tale contesto nessun rilievo può assumere la mancata risposta all'interrogatorio formale del convenuto contumace Amministratore del condominio che, di per sé, nella totale assenza di supporti probatori, non può in alcun modo assurgere ad elemento volto a far ritenere ammessi i fatti dedotti dall'attrice a sostegno della propria domanda. Amministratore che, tra l'altro, non avendo assistito alla caduta, nulla avrebbe potuto dire in merito alla caduta, né confessare, salvo la mancata

R.G. 2073/2017

6

presenza di corrimano che è desumibile dalla semplice visione delle fotografie in atti.

Nel caso di specie la parte attrice non ha adempiuto al proprio onere di prova non provando che la caduta è stata provocata da uno stato "perturbato" della res, che, diversamente dagli altri giorni in cui si deve presumere la sig.ra De N****a l'abbia percorsa, avrebbe determinato la caduta.

Inoltre il nesso causale va escluso in tutte le ipotesi in cui l'evento dannoso sia invece riferibile al caso fortuito. Tale ipotesi è da ritenere sussistente anche ove lo stesso evento sia esclusivamente ascrivibile alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il rapporto eziologico tra res e danno (tra le varie, Cass. 5578/2003). In particolare, come statuito in sede di legittimità, " il giudizio sulla autonoma idoneità causale del fattore esterno estraneo alla cosa " (e tra questi anche la condotta del soggetto danneggiato) " va adeguato alla natura della cosa e alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere superata attraverso la adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fatto esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra causa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode " (Cass. 584/2001).

Nel caso di specie, oltre a mancare la prova del nesso causale, può facilmente sostenersi che la caduta sia dipesa da una disattenzione nell'incedere messa in atto dalla parte lesa.

Anche in merito alla richiesta di riconoscimento della responsabilità prevista dall'art. 2043 c.c., si osserva come la disposizione in parola impone nell'osservanza della norma primaria del *neminem ledere* di far sì (nella specie) che il luogo aperto al pubblico non integri per l'utente una situazione di pericolo occulto : detta responsabilità è pertanto configurabile a condizione che venga provata dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva del pericolo stesso. L'infortunio è accaduto alle ore 20,30 sulle scale di ingresso/uscita dal Condominio, non è dedotta alcuna

R.G. 2073/2017

7

manca di illuminazione, quindi si deve ritenere che fossero ben illuminate, oltre che ben conosciute, dello stillicidio di acqua proveniente dai piani superiori non vi è prova salvo che una labile e poco convincente risposta "confermo" da parte dell'unico teste addotto. Si deve concludere, quindi, che lo stato dei luoghi era evidentemente ben apprezzabile per la parte attrice, la quale non può quindi dedurre la responsabilità del proprietario ex art. 2043 c.c., anche in ragione del prioritario principio di autoresponsabilità, laddove lo stato dei luoghi, ove effettivamente fosse stato "bagnato" avrebbe imposto cautela nel passaggio .

Ritenuta pertanto la domanda infondata per le ragioni anzi esposte la stessa viene respinta.

Le spese di CTU sono liquidate in EUR 600,00 oltre Iva se dovuta e sono poste definitivamente a carico di parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale Civile di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da G****e De N****a nei confronti del Condominio di Via Po II, n 8, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:

- rigetta la domanda dell'attrice;
- spese di CTU, liquidate come in motivazione, sono poste a carico definitivamente di parte attrice;
- null'altro sulle spese.

Roma, 30.11.2021 Il Giudice

Dott.ssa Rossella Maria Cannizzo